

LUNEDÌ 18 GENNAIO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Dichiarazione IVA precompilata: una semplificazione a metà - pag. 2
- La tassa sui rifiuti cambia pelle - pag. 4
- Credito d'imposta sui nuovi beni strumentali: via libera alle compensazioni - pag. 6

LAVORO E PREVIDENZA

- Fondo nuove competenze: come presentare domanda in MyANPAL - pag. 9
- Lavoratori impatriati: dichiarazione integrativa non utilizzabile per l'adesione "tardiva" alla detassazione - pag. 12
- TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati a dicembre 2020 - pag. 15
- Lavoratori fragili: tutela Covid-19 con procedura semplificata - pag. 16
- Decontribuzione Sud: applicabilità parziale alla tredicesima anche per i pubblici dipendenti - pag. 16

FINANZIAMENTI

- Affitti: dal contributo a fondo perduto per chi riduce il canone al blocco degli sfratti - pag. 18

IMPRESA


- Brexit: quali conseguenze per la privacy? - pag. 20
- Rating di legalità: la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale - pag. 22

IN EVIDENZA

Credito d'imposta sui nuovi beni strumentali: via libera alle compensazioni

di Andrea Bongi - Dottore commercialista e pubblicista


Via libera all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta sui beni strumentali nuovi. Grazie ai codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3/E del 2021, è infatti possibile utilizzare in compensazione i bonus previsti dalla legge di Bilancio 2020 e dalla legge Bilancio 2021. Prima di procedere con l'utilizzo in compensazione i contribuenti dovranno scegliere, relativamente ai beni acquistati dal 16 novembre 2020 ed entrati in funzione o interconnessi entro il 31 dicembre 2020, quale agevolazione sfruttare: per tale arco temporale, infatti, i crediti d'imposta previsti dalla legge di Bilancio 2020 coesistono con le novità, di nuova introduzione, della legge n. 178/2020. Non si tratta di una mera scelta di convenienza fiscale; la decisione si rifletterà anche sugli aspetti documentali. In che modo?

È possibile **utilizzare in compensazione** i nuovi **crediti d'imposta sui beni strumentali nuovi**. Per effetto della risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, che ha istituito i relativi **codici tributo**, è infatti possibile utilizzare in **compensazione** i crediti d'imposta maturati sull'**acquisto di beni strumentali nuovi** di cui alla legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e alla legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021). **Leggi anche Bonus** 

Fondo nuove competenze: come presentare domanda in MyANPAL

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Aziende e intermediari delegati possono presentare domanda di accesso ai contributi del Fondo nuove competenze esclusivamente mediante l'applicativo disponibile in MyANPAL e solo se in possesso di identità SPID. E' quanto ha reso noto ANPAL, annunciando l'avvio del servizio dal 18 gennaio 2021. Dalla stessa data verranno accreditati i primi 70 milioni di euro alle imprese che hanno fatto già domanda di anticipazione del 70% del costo del lavoro del personale coinvolto in percorsi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati dai datori di lavoro con le associazioni sindacali.

Un'altra importante (e attesa) novità per il **Fondo nuove competenze**, il Fondo istituito dal decreto Rilancio con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO 2014-2020 e rifinanziato (ma anche potenziato) dal decreto Agosto, con ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021. Dal **18 gennaio 2021**, ANPAL mette a disposizione di **aziende e professionisti** delegati il servizio **"Fondo nuove competenze"** per la **presentazione online delle domande** di accesso al Fondo. Come preannunciato nell'avviso ANPAL approvato con determina n. 461 del 4 novembre 2020, 

Fisco

Per le operazioni dal 1° gennaio

Dichiarazione IVA precompilata: una semplificazione a metà

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

La prima dichiarazione IVA precompilata riguarderà le operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2021. L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il modello, il registro degli acquisti e quello delle fatture; il contribuente potrà validare o integrare i dati; dopo la conferma, i registri IVA precompilati dalle Entrate potranno essere considerati definitivi. In tal modo il contribuente non sarà più obbligato alla loro tenuta. Non sempre, però. Quando le scritture contabili sono integrate e le registrazioni effettuate nel registro degli acquisti sono automaticamente acquisite all'interno del libro giornale, la mancata istituzione del registro - nel presupposto che l'Agenzia delle Entrate già conosce i dati - non esonererà il contribuente dall'obbligo di riportare le registrazioni nel libro giornale.

Sta per partire l'operazione **dichiarazione IVA precompilata**. In tal senso può essere spiegato il nuovo **tracciato** previsto, a decorrere **dal 1° gennaio 2021**, per la fattura elettronica che si è arricchito di numerosi codici di dettaglio.

Leggi anche

- e-fattura: nuovi codici TD e N obbligatori dal 1° gennaio 2021

- e-fatture: guida alla compilazione del nuovo tracciato xml

- e-fattura: come cambia il tracciato record

Sarà più facile, quindi, individuare le diverse tipologie di operazioni e mettere a disposizione del contribuente la bozza della dichiarazione IVA con il minor numero di errori possibili. La necessità di integrare il modello in bozza diminuirà così gradatamente.

L'operazione dichiarazione IVA precompilata riguarderà tutti i soggetti passivi residenti stabiliti in Italia. Invece saranno **esclusi** i soggetti **non residenti**, tenuti comunque all'adempimento dichiarativo in quanto hanno posto in essere nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Sono parimenti esclusi i contribuenti che liquidano l'IVA con periodicità mensile e i contribuenti che applicano uno dei **regimi speciali** di cui al D.P.R. n. 633/1972.

Come funzionerà la precompilata IVA

La fonte normativa della novità è rappresentata dall'art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015, secondo cui la prima dichiarazione IVA precompilata in bozza sarà quella riferibile alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2021. Il modello sarà messo a disposizione dei contribuenti in una partizione del sito dell'Agenzia delle Entrate. Nella stessa sezione sarà possibile prendere visione anche del **registro degli acquisti**, di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 e del **registro delle fatture** di cui all'art. 23 del decreto IVA.

L'Agenzia delle Entrate ha a disposizione numerose fonti per acquisire i dati necessari per la compilazione

dei registri in bozza. La fonte più importante è costituita, come detto, dalla **fatturazione elettronica**. Il nuovo formato XML e le nuove specifiche tecniche sono in grado di riprodurre i registri IVA, le diverse comunicazioni e la dichiarazione IVA annuale.

Il contribuente o l'intermediario delegato potranno accedere all'area riservata del Portale fatture e corrispettivi. I dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate potranno essere **validati** o, in alternativa, **integrati**.

Al termine del processo i dati potranno essere considerati definitivi. Dopo la conferma, anche a seguito dell'integrazione, i registri IVA presenti nel sito delle Entrate potranno essere considerati definitivi. In questo caso il **contribuente non sarà più obbligato alla tenuta dei registri** degli acquisti e delle fatture.

La semplificazione non sarà per tutti

In alcuni casi, però, la semplificazione sarà relativa.

Si consideri, ad esempio, un **contribuente in contabilità ordinaria**.

Le **scritture contabili** sono **integrate**. Pertanto, le registrazioni effettuate nel registro degli acquisti sono automaticamente acquisite all'interno del libro giornale. Nel libro giornale viene trasferito automaticamente l'importo imponibile, l'IVA a credito e il fornitore.

Se il contribuente non istituisce il registro degli acquisti, nel presupposto che l'Agenzia delle Entrate già conosce i dati presenti nell'apposita area riservata, sarà **comunque necessario registrare le fatture** relative agli acquisti nel **libro giornale**. Quindi, la semplificazione consistente nella "cancellazione" dei registri IVA non esonererà i contribuenti dall'obbligo di riportare le registrazioni nel libro giornale.

Il medesimo problema si pone per gli esercenti arti e professioni che, oltre ai registri IVA, sono obbligati ad istituire il **libro cronologico degli incassi e dei pagamenti** oppure, in alternativa, il **registro dei movimenti finanziari**.

Anche in tale ipotesi, ove il contribuente non istituisce

i registri IVA, risulterà comunque obbligato alla registrazione degli incassi e dei pagamenti nei registri obbligatori ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto, anche in tal caso, la semplificazione, almeno sotto il profilo contabile, è relativa.

La semplificazione fiscale non è efficace se un

adempimento viene semplicemente sostituito.

Il legislatore dovrebbe procedere a snellire i Testi Unici con un radicale ridimensionamento delle disposizioni di legge. Solo in tale ipotesi, l'avvio del procedimento di semplificazione fiscale si trasformerebbe da formale a sostanziale.

Fisco

Per effetto delle norme sull'economia circolare

La tassa sui rifiuti cambia pelle

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto finanza territoriale

La TARI sta diventando sempre di più un tributo per i soli rifiuti solidi urbani, con rilevante spostamento del carico tributario verso le utenze domestiche. È l'effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 116/2020 sulla determinazione della tassa sui rifiuti. Da un lato, viene cancellato ogni riferimento ai "rifiuti assimilati" a quelli urbani. Dall'altro, si stabilisce che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani. A condizione di dimostrare di averli avviati al recupero con un'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. L'attuale impalcatura della TARI non regge più: servono modifiche normative sostanziali.

Novità rilevanti in materia di **tassa sui rifiuti (TARI)**.

Le novità - che riguardano sia i rifiuti assimilati a quelli urbani sia i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche - sono state introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 (di attuazione delle direttive UE n. 2018/851, che modifica la direttiva n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e n. 2018/852, che modifica la direttiva n. 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), entrato **in vigore il 26 settembre 2020**.

Leggi anche Economia circolare: cosa cambia nella gestione dei rifiuti per le imprese

Rifiuti assimilati a quelli urbani

Fino al 25 settembre 2020, la legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 645, legge n. 147/2013) stabilisce che la **superficie** delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano **assoggettabile alla TARI** è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre **rifiuti urbani e assimilati**.

Il successivo comma 649 dispone che "nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di **rifiuti speciali assimilati** agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali **assimilati** che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati".

In base all'art. 195, comma 2, lettera e), D.Lgs. n. 152/2006, è di competenza dello Stato "la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'**assimilazione**, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'**assimilabilità** ai rifiuti urbani".

Il decreto in questione **non è stato emanato**.

L'art. 198, D.Lgs. n. 152/2006 dispone che:

- (comma 1) "i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed **assimilati**. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti **assimilati** avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

- (comma 2, lettera c) i comuni con appositi regolamenti stabiliscono "le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed **assimilati** al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

- (comma 2, lettera g) i comuni con appositi regolamenti stabiliscono "l'**assimilazione**, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)".

Per effetto del D.Lgs. n. 116/2020, dal 26 settembre 2020:

- viene **abrogata** la previsione (art. 195, comma 2, lettera e, D.Lgs. n. 152/2006) dell'emanazione di un D.M. per la **definizione dei criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani**;

- vengono soppresse le parole "**ed assimilati**" e "**e dei rifiuti assimilati**", contenute nell'art. 198, comma 1. Tali parole erano inserite nella determinazione della gestione dei rifiuti da parte dei comuni.

- vengono soppresse le parole "**ed assimilati**" contenute nell'art. 198, comma 2, lettera c), D.Lgs. n.

152/2006, parole inserite nella fissazione delle modalità di conferimento trasporto dei rifiuti da parte dei comuni;

- viene eliminata la previsione di **appositi regolamenti comunali** per stabilire l'**assimilazione** dei rifiuti.

Il legislatore, nel recepimento di disposizioni comunitarie, "cancella" ogni riferimento ai "**rifiuti assimilati**". In virtù di ciò, ai fini del calcolo della TARI, i riferimenti ai **rifiuti assimilati** di cui ai commi 645 e 649, dell'art. 1, legge n. 147/2013 sono da ritenersi superati.

I comuni dovranno provvedere alle apposite modificazioni regolamentari.

Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

Il D.Lgs. n. 116/2020 introduce un'altra novità, riguardante i rifiuti urbani prodotti dalle **utenze non domestiche**.

In particolare, l'art. 1, comma 24, lettera c), del decreto inserisce il comma 2-*bis* all'art. 198, D.Lgs. n. 152/2006: il nuovo comma stabilisce che "le utenze non domestiche possono conferire **al di fuori del servizio pubblico** i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani".

Anche questa novità avrà ripercussioni sulla determinazione della TARI.

Dopo queste due rilevanti modificazioni, la **TARI** sta diventando sempre di più un tributo per i **soliti rifiuti solidi urbani**, con rilevante **spostamento del carico tributario verso le utenze domestiche**.

È evidente che l'attuale impalcatura della stessa TARI non regge più.

Occorrono modificazioni normative sostanziali.

Fisco

Quale agevolazione scegliere

Credito d'imposta sui nuovi beni strumentali: via libera alle compensazioni

di Andrea Bongi - Dottore commercialista e pubblicista

Via libera all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta sui beni strumentali nuovi. Grazie ai codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3/E del 2021, è infatti possibile utilizzare in compensazione i bonus previsti dalla legge di Bilancio 2020 e dalla legge Bilancio 2021. Prima di procedere con l'utilizzo in compensazione i contribuenti dovranno scegliere, relativamente ai beni acquistati dal 16 novembre 2020 ed entrati in funzione o interconnessi entro il 31 dicembre 2020, quale agevolazione sfruttare: per tale arco temporale, infatti, i crediti d'imposta previsti dalla legge di Bilancio 2020 coesistono con le novità, di nuova introduzione, della legge n. 178/2020. Non si tratta di una mera scelta di convenienza fiscale; la decisione si rifletterà anche sugli aspetti documentali. In che modo?

È possibile **utilizzare in compensazione** i nuovi **crediti d'imposta sui beni strumentali nuovi**.

Per effetto della risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, che ha istituito i relativi **codici tributo**, è infatti possibile utilizzare in compensazione i crediti d'imposta maturati sull'**acquisto di beni strumentali nuovi** di cui alla legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e alla legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

Leggi anche Bonus investimenti: pronti i codici per l'utilizzo in compensazione

Prima di procedere con l'utilizzo in compensazione i contribuenti dovranno anche **scegliere**, relativamente ai beni acquistati dal 16 novembre 2020 ed entrati in funzione o interconnessi entro il 31 dicembre scorso, **quale agevolazione sfruttare** visto che per tale arco temporale i crediti d'imposta previsti dalla legge di Bilancio dello scorso anno coesistono con le novità, di nuova introduzione, della legge n. 178/2020.

Oltre ad essere una **scelta di mera convenienza fiscale** la stessa si rifletterà anche sugli **aspetti documentali** previsti dalle due disposizioni in commento, dovendo a tal fine procedere con le adeguate annotazioni nelle fatture di acquisto dei fornitori.

I nuovi codici tributo

La risoluzione n. 37E/2021 ha istituito ben sei codici tributo da utilizzare in compensazione, con decorrenza **dal 1° gennaio 2021**, tramite **modello F24**, suddivisi sulla base della legge agevolativa di riferimento.

Per l'utilizzo dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i codici tributo istituiti sono:

- **6932** denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019" (**beni materiali ordinari**);
- **6933** denominato "Credito d'imposta investimenti in

beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019" (**beni materiali Industria 4.0**)

- **6934** denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019" (**beni immateriali Industria 4.0**).

Per l'utilizzo dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) i codici tributo istituiti sono invece:

- **6935** denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020" (**beni materiali e immateriali ordinari**);

- **6936** denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020" (**beni materiali Industria 4.0**);

- **6937** denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020" (**beni immateriali Industria 4.0**).

Attenzione. Nella risoluzione viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" dovrà essere invece indicato l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".

Per i **beni acquistati nel 2020 ed entrati in funzione o interconnessi in tale data**, il credito d'imposta

spettante può già essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2021 e pertanto la **prima finestra utile** si presenta proprio con la scadenza di pagamento dei modelli F24 prevista per oggi, **18 gennaio 2021**.

La coesistenza delle due agevolazioni

Dalla lettura delle due disposizioni agevolative sopra richiamate e della risoluzione n. 3/E/2021 istitutiva dei nuovi codici tributo, appare fin da subito evidente che, esaminando gli acquisti di beni strumentali effettuati nell'anno 2020, si creeranno **due distinti periodi temporali** come da tabella che segue:

Periodo di riferimento	Norma agevolativa
Periodo 1/1 - 15/11/2020	Credito d'imposta ai sensi della legge n. 160/2019
Periodo 16/11 - 31/12/2020	Credito d'imposta ai sensi della legge n. 160/2019 oppure ai sensi della legge n. 178/2020

Da ciò deriva, abbastanza chiaramente, che per i beni acquistati ed entrati in funzione nel primo periodo temporale, si potrà utilizzare **unicamente** il credito d'imposta spettante ai sensi della legge n. 160/2019 sulla base dei primi tre codici tributo sopra descritti.

Per i beni acquistati ed entrati in funzione dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 invece si potrà **optare, facoltativamente**, per l'utilizzo di **uno dei due crediti d'imposta** spettanti per ogni singolo bene.

In detto secondo periodo temporale, esaminando con

attenzione le diverse **percentuali di determinazione** dei crediti d'imposta nonché i **periodi minimi di utilizzo**, verrebbe naturale orientare tale scelta sempre sulle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2021.

In realtà prima di decidere il da farsi sarà opportuno che i contribuenti facciano anche altre considerazioni. Grazie alla tabella riassuntiva si può infatti vedere come cambiano le modalità di determinazione del credito d'imposta a seconda della normativa utilizzata.

Credito d'imposta legge n. 160/2019 (1/1 - 31/12/2020)		Credito d'imposta legge n. 178/2020 (16/11 - 31/12/2020)	
Beni materiali ordinari	6% fino a 2 milioni Codice: 6932	Beni materiali ordinari	10% fino a 2 milioni Codice: 6935
		Beni immateriali ordinari	10% fino a 1 milione Codice: 6935
Beni materiali industria 4.0	40% fino a 2,5 milioni; 20% oltre fino a 10 milioni Codice: 6933	Beni materiali industria 4.0	50% fino a 2,5 milioni; 30% oltre fino a 10 milioni; 10% oltre fino a 20 milioni Codice: 6936
Beni immateriali	15% fino a 700.000 Codice: 6934	Beni immateriali 4.0	20% fino a 1 milione Codice: 6937

Oltre a dette modalità di calcolo le due disposizioni normative prevedono anche **differenti modalità di decorrenza e utilizzo** dei crediti d'imposta spettanti.

Per la prima tipologia di agevolazione (legge n. 160/2019) il credito d'imposta potrà essere utilizzato solo a decorrere **dall'esercizio successivo a quello di acquisto e di entrata in funzione o interconnessione**.

Per la seconda tipologia di crediti d'imposta (legge n. 178/2020) invece, il beneficio potrà essere utilizzato **già a decorrere dall'esercizio di entrata in funzione**

o interconnessione del bene.

In aggiunta a quanto già anticipato circa il momento in cui si può iniziare ad utilizzare il credito d'imposta (dall'anno successivo all'investimento o dallo stesso anno), è il **numero delle quote annuali** in cui tale agevolazione deve essere suddivisa che può fare la differenza nella scelta.

Anche in questo caso una semplice tabella riepilogativa può essere di aiuto.

Norma agevolativa	Modalità di utilizzo	
Credito d'imposta legge n. 160/2019	Beni materiali	5 quote annuali
	Beni immateriali 4.0	3 quote annuali

Credito d'imposta legge n. 178/2020	Beni materiali e immateriali	3 quote annuali
	Beni ordinari non 4.0 (ricavi/compen- si sotto 5 milioni)	1 quota annuale

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le variabili che potranno concorrere alla scelta di una tipologia di credito d'imposta o dell'altra, sono evidentemente più di una.

In generale, per gli investimenti del periodo in cui le due disposizioni coesistono, la scelta dei contribuenti dovrebbe normalmente andare verso i crediti di cui alla legge n. 178/2020, grazie alle **percentuali più elevate** e al **minor numero di rate di utilizzo**.

Nel caso di investimenti importanti, con superamento dei diversi plafond di utilizzo previsti dalle due disposizioni, occorrerà fare anche altre considerazioni aggiuntive.

In queste situazioni, infatti, vista la coesistenza delle due discipline agevolative che permarrà anche per tutto il 2021, potrebbe essere necessario effettuare un vero e proprio **mix fra le due tipologie di agevolazioni**.

Anche l'utilizzo immediato del credito d'imposta, previsto solo dalla legge n. 178/2020, potrebbe avere un

suo particolare appeal nella scelta fra le due disposizioni agevolative.

La diversa dicitura in fattura

La scelta per l'una o per l'altra disposizione agevolativa, come abbiamo già anticipato, si riflette anche sugli **obblighi documentali** che il contribuente deve porre in essere. In particolare, si dovrà prestare attenzione al fatto che entrambe le disposizioni richiedono, fra le altre incombenze, anche la **dicitura nella fattura** di acquisto del bene della norma agevolativa.

Per ottemperare a tale adempimento si potrà ricorrere anche alla c.d. **integrazione della fattura** del fornitore - avvalendosi anche delle semplificazioni indicate nella risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 438/2020 - richiamando la corretta normativa utilizzata nel corpo della stessa.

Anche in questo caso, per semplificare l'adempimento in oggetto si può ricorrere al prospetto seguente:

Regime agevolativo	Dicitura in fattura
Credito d'imposta legge n. 160/2019	Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019
Credito d'imposta legge n. 178/2020	Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1051 - 1063, Legge 178 del 30.12.2020

Lavoro e Previdenza

Al via il nuovo servizio

Fondo nuove competenze: come presentare domanda in MyANPAL

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Aziende e intermediari delegati possono presentare domanda di accesso ai contributi del Fondo nuove competenze esclusivamente mediante l'applicativo disponibile in MyANPAL e solo se in possesso di identità SPID. E' quanto ha reso noto ANPAL, annunciando l'avvio del servizio dal 18 gennaio 2021. Dalla stessa data verranno accreditati i primi 70 milioni di euro alle imprese che hanno fatto già domanda di anticipazione del 70% del costo del lavoro del personale coinvolto in percorsi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati dai datori di lavoro con le associazioni sindacali.

Un'altra importante (e attesa) novità per il **Fondo nuove competenze**, il Fondo istituito dal decreto Rilancio con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO 2014-2020 e rifinanziato (ma anche potenziato) dal decreto Agosto, con ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021. Dal **18 gennaio 2021**, ANPAL mette a disposizione di **aziende e professionisti** delegati il servizio **"Fondo nuove competenze"** per la **presentazione online delle domande** di accesso al Fondo.

Come preannunciato nell'avviso ANPAL approvato con determina n. 461 del 4 novembre 2020, il servizio sostituisce la procedura via PEC. Pertanto, dalla messa online dell'applicativo, non potranno più essere valutate le domande inviate tramite PEC.

Leggi anche Fondo Nuove Competenze: contributi con doppia domanda all'ANPAL

Si ricorda che non è fissata una **scadenza limite** per la presentazione, in quanto le istanze potranno essere trasmesse fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

ANPAL, con comunicato stampa del 15 gennaio 2021, ha reso inoltre noto che i primi 70 milioni di euro saranno accreditati alle imprese oggi, 18 gennaio.

Preleva il Manuale Azienda

Accesso al Fondo Nuove Competenze

Possono accedere al Fondo tutti i datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto, entro il 31 dicembre 2020, **accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro** a livello aziendale o territoriale che individuino:

- i **fabbisogni del datore di lavoro** in termini di nuove o maggiori competenze;
- i **progetti formativi** finalizzati allo sviluppo delle competenze;
- il **numero dei lavoratori** coinvolti nell'intervento;
- il **numero di ore** dell'orario di lavoro da destinare a **percorsi per lo sviluppo delle competenze**;
- nei casi di erogazione della **formazione da parte dell'impresa**, la dimostrazione del possesso dei

requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

Possono essere interessati dai percorsi formativi finanziati dal Fondo Nuove Competenze i **lavoratori dipendenti** occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del Fondo o in somministrazione, per i quali è ridotto l'orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall'accordo collettivo.

Il **limite massimo delle ore** da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250.

Il FNC rimborsa il **costo delle ore di lavoro** oggetto di rimodulazione e destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione. Il rimborso copre anche i **contributi previdenziali e assistenziali**.

Leggi anche Fondo nuove competenze: accordi quadro da sottoscrivere entro il 31 dicembre

Domanda di contributo

I **datori di lavoro privati** (ANPAL ha chiarito che non possono presentare istanza le aziende partecipate al 100% dallo Stato o da Enti pubblici) devono presentare domanda di contributo.

Vediamo come utilizzare il **nuovo servizio** che verrà rilasciato da ANPAL il prossimo 18 gennaio all'interno del **portale myANPAL** per la gestione del Fondo Nuove Competenze

Le domande possono inoltre essere presentate **per singola azienda** o, cumulativamente, dal legale rappresentante, o da un suo delegato, della **società capogruppo** o del Fondo Paritetico Interprofessionale, ovvero del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

Accesso alla pagina e autenticazione

Per inserire e inoltrare ad ANPAL le istanze di contributo relative al Fondo Nuove Competenze aziende e professionisti devono accedere all'indirizzo IP <https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/>.

Il servizio è disponibile anche sulla home page del sito

istituzionale di ANPAL (www.anpal.gov.it).


Il presupposto per l'utilizzo dell'applicativo è l'essere in possesso di **identità SPID**.

Home page

Una volta autenticatosi, l'utente entra nell'area personale nella quale vengono presentati i servizi ai quali è abilitato. Qui, selezionando dal box dei servizi l'applicativo "Fondo Nuove Competenze", accede al servizio.

L'Home Page del servizio "Fondo Nuove Competenze" presenta oltre ad una **descrizione della funzionalità dell'applicazione**, ai manuali, alle FAQ e messaggi relativi all'applicazione nonché alla possibilità di collegarsi alla **piattaforma di formazione online**, le seguenti funzionalità:

- Presentazione istanza
- Consultazione istanza
- Modulistica



Presentazione dell'istanza

La procedura di compilazione dell'istanza è suddivisa in più step, rappresentati da più schermate.

Il **rappresentante legale dell'azienda** (o un suo **delegato**) deve inserire i dati del richiedente (Dettaglio Richiesta Istanza).

Successivamente, per ogni azienda inclusa nella domanda, devono essere compilati i **dati anagrafici** (Dettaglio Istanza) e i **dati quantitativi** (Dati Quantitativi) e allegati (Documentazione Allegata) infine i **documenti obbligatori** (accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro, progetto di sviluppo delle competenze dei lavoratori e l'elenco dei lavoratori coinvolti).

Il richiedente deve obbligatoriamente indicare se è il rappresentante legale o il soggetto delegato e se la società che rappresenta è una Società capogruppo.

Prima dell'invio occorrerà **leggere e accettare l'informativa sui dati personali** abilitando le due caselle di spunta: solo allora si abiliterà il tasto "Accetta e Invia".

Se si vuole inserire un'**istanza cumulativa** è necessario valorizzare il flag relativo nella maschera di Dettaglio Richiesta Istanza. Il richiedente deve

obbligatoriamente indicare se è il rappresentante legale o il soggetto delegato e se la società che rappresenta è una Società capogruppo scegliendo il suo ruolo (menù a tendina 'Ruolo') e la tipologia di soggetto giuridico ('Tipologia').

Per compilare una nuova istanza di contributo (sia singola che cumulativa), il **consulente del lavoro** che agisce come delegato di un'altra azienda deve cliccare sulla voce di menu "Presentazione Istanza" e attivare il tasto "Aggiungi Istanza".

E' possibile completare una **istanza lasciata in bozza**.

Verifiche automatiche del sistema

Il sistema controlla che siano stati inseriti tutti i dati e i documenti obbligatori e, in caso negativo, invia un messaggio di warning.

Se invece i controlli danno esito positivo viene prodotta e scaricata la **ricevuta della domanda** e in automatico è inviata una mail all'account di posta della Divisione 3 di ANPAL che avvierà il processo di validazione.

L'istanza assume lo stato 'Presentata' e sarà possibile visualizzarla accedendo al menù "Consultazione Istanza".

Consultazione e nuova ricevuta

Attraverso il menù “Consultazione Istanza” è possibile visualizzare la **lista delle domande presentate** dal richiedente con i relativi dettagli ed eventualmente ristampare la ricevuta della richiesta con il tasto “Scarica Ricevuta”:

Istruttoria e accoglimento delle domande

Le domande di contributo sono esaminate dall'ANPAL secondo il **criterio cronologico di presentazione** per il quale fa fede data e ora della presentazione dell'istanza di contributo registrata dall'applicativo.

Le imprese possono ritenere accolte le proprie domande per silenzio assenso decorsi **10 giorni dalla richiesta**.

L'approvazione dell'istanza di contributo determina

per il soggetto richiedente, nel caso di istanza singola, e per il singolo datore di lavoro, nel caso di istanza cumulativa, l'erogazione, a titolo di **anticipazione**, del 70% del contributo concesso.

I percorsi devono essere realizzati **entro i 90 giorni** dall'approvazione della domanda.

L'erogazione del contributo viene eseguita infatti da INPS, su richiesta di ANPAL, in **due tranches**: anticipazione del 70% e saldo.

Il **saldo** può essere richiesto al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori nei successivi **40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze** dallo stesso soggetto che ha sottoscritto l'istanza di contributo.

Lavoro e Previdenza

Chiarimenti delle Entrate e legge di Bilancio 2021

Lavoratori impatriati: dichiarazione integrativa non utilizzabile per l'adesione "tardiva" alla detassazione

di Dario Fiori - Consulente del lavoro e Dottore commercialista in Roma

L'impatriato che non abbia formulato richiesta di fruizione del regime fiscale di favore al proprio datore di lavoro, né ne abbia dato evidenza nella relativa dichiarazione dei redditi i cui termini di presentazione risultano scaduti non può presentare una dichiarazione integrativa a favore. E' quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33/E del 2020, ammettendo però la possibilità di accesso alla detassazione utilizzando gli strumenti della dichiarazione correttiva nei termini e della dichiarazione tardiva da presentare entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio dell'opzione. Una interpretazione che desta, però, molti dubbi.

La **legge di Bilancio 2021** (legge 30 dicembre 2020, n. 178), interviene sul **regime degli impatriati** al fine di estendere la possibilità di accesso al **secondo quinquennio agevolato** anche a coloro che abbiano trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime, con l'obiettivo di far radicare nel territorio italiano i lavoratori impatriati e contrastare al contempo il calo demografico.

Oltre alle novità in vigore dal 1° gennaio 2021, occorre soffermarsi sulla "dubbia" interpretazione espressa dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 33/E del 28 dicembre 2020, con riferimento alle modalità di accesso al regime.

Regime degli impatriati: evoluzione normativa

Il decreto Crescita (decreto legge n. 34/2019) e il decreto Fiscale 2020 (decreto legge n. 124/2019) sono intervenuti, in senso migliorativo, sul regime degli impatriati di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015. Nello specifico, l'articolo 5, comma 1, del decreto Crescita ha sostituito integralmente il comma 1 del citato articolo 16, prevedendo per i lavoratori che trasferiscono la **residenza fiscale in Italia**, ai sensi dell'art. 2 del TUIR, a partire dal periodo d'imposta 2020:

- l'**incremento dal 50 al 70%** della **riduzione dell'imponibile fiscale**;
- la **semplificazione dei requisiti** di accesso di cui al comma 1 del citato articolo 16. Per poter accedere al regime di favore i lavoratori devono: non essere stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento, impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni e prestare prevalentemente l'attività lavorativa nel territorio italiano;
- l'estensione del regime di favore anche a coloro che avviano un'**attività d'impresa in forma individuale** a partire dal periodo d'imposta 2020;
- l'estensione del regime per ulteriori cinque periodi d'imposta al fine di favorire il radicamento dei lavoratori sul nostro territorio e l'incremento del tasso di

natalità nazionale.

Per il citato secondo quinquennio, l'art. 5, del decreto Fiscale 2020 ha esteso i benefici fiscali ai lavoratori che:

- abbiano almeno un **figlio minorenni o a carico**, anche in affidato preadottivo (detassazione del 50%);
- diventino **proprietari di almeno un'unità immobiliare** di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento e può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà (detassazione del 50%);
- abbiano almeno **tre figli minorenni o a carico**, anche in affidato preadottivo (detassazione del 90%).

Il Fondo Controesodo

L'articolo 13-ter, comma 1, del decreto Fiscale 2020 ha esteso la **detassazione del 70%** nel primo quinquennio e del **50%** nel secondo quinquennio, a decorrere dall'anno 2019, ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 e che quindi maturano i **183 giorni utili** per acquisire nel 2019 la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2 del TUIR.

In considerazione di tale riconoscimento retroattivo del regime potenziato è stato istituito il Fondo Controesodo, demandando che la definizione dei **criteri di accesso** al predetto fondo, fino ad esaurimento dello stesso, fossero stabiliti con decreto del MEF. Tale decreto, però, non risulta tuttora emanato.

Come da parere conforme del MEF, prot. n. 324497 del 9 ottobre 2020, la circolare n. 33/E/2020 ritiene che i soggetti che abbiano trasferito la residenza fiscale nel nostro Paese dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, possano avvalersi dell'agevolazione nella misura del 50%, in attesa che venga emanato il citato decreto attuativo.

Per i soggetti rientranti a decorrere dal periodo di imposta 2020, il regime agevolato è operativo nella misura potenziata (detassazione del 70%) indipendentemente dall'emanazione del citato decreto.

Novità della Legge di Bilancio 2021

La ratio dell'art. 1, comma 50, della Legge di Bilancio 2021 è volta a favorire il radicamento in Italia dei lavoratori impatriati e contrastare al contempo il calo demografico.

La disposizione in esame introduce i commi da 2-bis a 2-quater all'articolo 5, D.L. n. 34/2019.

Il comma 2-bis definisce l'**ambito soggettivo** della disciplina introdotta, individuando i soggetti "diversi da quelli indicati al comma 2 dell'articolo 5", ovvero diversi da coloro che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, in quanto essi al momento della pubblicazione del decreto attuativo potranno accedere, grazie al Fondo Controesodo, al regime potenziato già dal periodo d'imposta 2019.

Tali contribuenti, a condizione che siano stati **iscritti all'AIRE** ovvero siano **cittadini UE**, e purché abbiano trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, possono fruire, per un ulteriore quinquennio, dell'abbattimento al 50% (o al 10% nel caso di tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo) dell'imponibile fiscale, previo versamento di un importo pari al **10% dei redditi detassati**, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne (l'importo scende al 5% in caso di tre figli minorenni), anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.

L'unità immobiliare può essere **acquistata direttamente dal lavoratore** oppure **dal coniuge, dal convivente o dai figli**, anche in proprietà.

La disposizione affida la definizione delle modalità di esercizio dell'opzione a un **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore. Infine, vengono espressamente esclusi dai benefici della norma in esame gli sportivi professionisti, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.

Impatriati e dichiarazione integrativa a favore:

un aspetto controverso

Tralasciando la questione degli sportivi professionisti ed altri aspetti, già ampiamente trattati in questi giorni dalla stampa specializzata, ci si concentrerà sulla recente interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate sulle **modalità di fruizione** del regime di favore.

La circolare 33/E del 28 dicembre 2020 preclude l'accesso alla detassazione nelle ipotesi in cui l'impatriato non abbia formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro, né ne abbia dato evidenza nella relativa dichiarazione dei redditi, i cui termini di presentazione risultano scaduti. L'Agenzia delle Entrate ritiene invece utilizzabile sia lo strumento della **dichiarazione correttiva nei termini**, che la **dichiarazione presentata entro 90 giorni** dalla scadenza del termine (c.d. dichiarazione tardiva).

Di converso, nella citata circolare si ritiene preclusa la possibilità di presentare una **dichiarazione integrativa a favore**, ai sensi dell'articolo 2, cc. 8 e 8-bis, del D.p.r. n. 322/1998, ritenendo il regime degli impatriati un regime opzionale.

Il citato documento di prassi, infine, precisa che nelle ipotesi in cui i **termini di presentazione** risultino scaduti, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fruire del regime in esame per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile, applicando il regime in base alle disposizioni in vigore nel periodo di imposta in cui il lavoratore abbia trasferito la residenza fiscale in Italia.

Tale interpretazione, ripresa in esame dall'Amministrazione finanziaria dopo quanto già affermato nella risposta n. 59/2020, desta però perplessità in quanto l'indicazione dell'agevolazione in dichiarazione non può essere automaticamente considerata al pari di un'opzione. Quale fondamento della tesi dell'Agenzia vi sarebbe il discusso tema della **emendabilità della dichiarazione fiscale**; la rettifica sarebbe utilizzabile per le dichiarazioni di scienza e preclusa per le dichiarazioni di volontà usate nel caso di esercizio di precise "opzioni" da parte del contribuente (si veda da ultimo Cass. n. 20616/2020). Tuttavia con riferimento alla possibilità di utilizzo della dichiarazione integrativa, la stessa Agenzia delle Entrate con il prov. n. 85330 del 20 aprile 2018 - recante le modalità di restituzione delle maggiori imposte versate per il 2016 da parte dei lavoratori "**contro-esodati**" che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 16, comma 4 del D. Lgs. n. 147/2015 - ha previsto per tali soggetti, qualora abbiano validamente presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2016, la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa o, in alternativa, un'istanza di rimborso.

Inoltre, è opportuno osservare che né il citato articolo 16, D. Lgs. n. 147/2015, né il DM 26 maggio 2016 dispongono che l'accesso al regime debba avvenire “a pena di decadenza” nella dichiarazione originaria, per cui il mancato inserimento dell'imponibile detassato in tale sede non sembrerebbe costituire un impedimento alla fruizione dell'agevolazione tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore.

Ai sensi dell'art. 2 comma 8 del D.P.R. n. 322/98, la **dichiarazione dei redditi** può essere emendata entro i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/73 per correggere errori e omissioni, comprese le irregolarità che danno luogo a variazioni, a favore o a sfavore del contribuente, dell'imposta, dei crediti d'imposta o della base

imponibile. La disciplina della dichiarazione integrativa, a seguito della novella del D.L. n. 193/2016, non prevede limiti all'emenda, salvo che sia la legge stessa a stabilire che l'indicazione di un fatto fiscalmente rilevante debba avvenire “a pena di decadenza” nella dichiarazione originaria (in tal senso si veda Cass. 30172/2017). Il contrasto giurisprudenziale sul tema, anche dopo l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. 13378/2016) conferma la difficoltà nel delineare con certezza quando si è in presenza di una **dichiarazione di scienza o di una manifestazione di volontà negoziale**. Su tale questione, con riferimento al regime degli impatriati, non vi sono ancora precedenti giurisprudenziali, ma si tratta di una materia che sarà sicuramente portata all'attenzione dei giudici tributari.

Lavoro e Previdenza

Rivalutazione

TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati a dicembre 2020

Con riferimento al mese di dicembre 2020 è pari a 1,500000 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 18 gennaio 2021, che ha stabilito in 102,3 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di dicembre 2020 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

Con il comunicato ISTAT del 18 gennaio 2021, che ha stabilito in 102,3 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i **coefficienti** validi per il mese di dicembre 2020 del **trattamento di fine rapporto** e dei **crediti di lavoro**.

Rivalutazione del TFR accantonato

Il Codice Civile prevede che il fondo per il trattamento di fine rapporto deve essere rivalutato, al 31 dicembre di ciascun anno, sulla base di un coefficiente che si compone di:

- un **tasso fisso**, pari all'1,5 per cento
- e una **quota variabile** in ragione dell'oscillazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, periodicamente accertato dall'ISTAT, e determinata in misura pari al 75% dell'aumento registrato da tale indice rispetto a quello riscontrato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Trattandosi di un elemento retributivo che viene erogato in maniera differita, cioè all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o comunque in un periodo di paga non coincidente con quello mensile di maturazione, è necessario che il datore di lavoro, qualora sia tenuto ad accantonare tali somme per conto del

lavoratore, operi la **rivalutazione delle somme** maturate per mantenere la corretta indicizzazione delle stesse al costo della vita.

In caso di **cessazione del rapporto di lavoro** in corso d'anno, la rivalutazione deve essere operata considerando sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT registrato per il mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello accertato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

La rivalutazione si calcola sempre sul fondo TFR accantonato fino all'anno precedente, per cui al TFR maturato nell'ultimo anno non si deve applicare alcuna rivalutazione.

L'**imposta sostitutiva** è dovuta in misura pari al 17 per cento e viene versata in acconto entro il 18 dicembre dell'anno di riferimento e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

All'atto dell'erogazione del TFR, il datore di lavoro provvede ad applicare la **tassazione separata** sugli importi maturati al netto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva, che sono da considerarsi non imponibili.

Rivalutazione TFR e crediti di lavoro per il mese di dicembre 2020

Di seguito la tabella riepilogativa dei valori relativi al mese di dicembre 2020:

Mese	Periodo	Indice Istat	Delta % indice	Rateo 1,5	75% delta indice	Coefficiente rivalutazione
Dicembre 2020	dal 15.12 al 14.01.2021	102,3	- 0,195122	1,500	- 0,146341	1,500000

Rivalutazione TFR e crediti di lavoro aggiornata a dicembre 2020

- TFR
- Crediti di lavoro

A cura della Redazione

Riferimenti normativi
ISTAT, comunicato 18/01/2021

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Lavoratori fragili: tutela Covid-19 con procedura semplificata

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 171 del 2021, con cui recepisce le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021 con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori fragili. Tale tutela è equiparata a quella prevista per i pubblici dipendenti senza che sia più necessaria la certificazione medica medico curante riportante "gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva".

Trova posto nel messaggio INPS n. 171 del 15 gennaio 2021, la disciplina riguardante la tutela dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di **quarantena con sorveglianza attiva Covid-19** o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti fragili. La tutela prevede l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l'indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della **disabilità con connotazione di gravità**, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Dipendenti del settore privato

Ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell'Istituto, la Legge di bilancio 2021 ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione "gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva", precedentemente previsto per l'anno 2020.

Lavoratori fragili

Riguardo invece alla tutela dei lavoratori **dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili**, il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021. Per l'anno 2020, quindi, rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela in argomento per periodi di assenza

dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.

Lavori agile

E' inoltre prorogata al 28 febbraio 2021 anche la previsione per cui i lavoratori fragili, possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 15/01/2021, n. 171

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Decontribuzione Sud: applicabilità parziale alla tredicesima anche per i pubblici dipendenti

L'INPS, nel messaggio n. 170 del 2021, conferma l'applicabilità della Decontribuzione Sud, introdotta dal decreto Agosto, soltanto a tre ratei della tredicesima mensilità erogata a dicembre. L'Istituto infatti fornisce chiarimenti sulla compilazione di Uniemens Lista PosPA per le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. Il beneficio decorre dal mese di ottobre 2020 ed è stato altresì inserito nella Legge di Bilancio 2021 con validità fino al 2029.

Nel messaggio n. 170 del 15 gennaio 2021, l'INPS torna ad intervenire in materia di **decontribuzione Sud** per fornire le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero in oggetto nella sezione ListaPosPA del flusso Uniemens relativamente alle aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. In particolare, il provvedimento di prassi riepiloga le indicazioni relative alla compilazione della Lista PosPA in merito all'applicabilità dell'esonero alla tredicesima mensilità, oltre alle istruzioni contabili per l'imputazione contabile del recupero delle somme, a seguito di conguagli indebiti effettuati dai datori di lavoro privati che trovano applicazione anche per le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

Decontribuzione Sud e tredicesima

L'esonero trova applicazione anche in ordine alla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a

dicembre 2020, ma esclusivamente per i ratei maturati nel trimestre **da ottobre 2020 a dicembre 2020**.

Il valore da indicare nell'elemento "Importo" di "RecuperoSgravi" dell'elemento "E0_PeriodoNelMese" del mese di dicembre 2020 deve comprendere, relativamente alla tredicesima, la quota di decontribuzione riferita ai soli ratei suddetti.

Recupero su denuncia gennaio

Qualora l'esonero fosse già stato calcolato ed esposto sull'intera **tredicesima mensilità**, si dovrà trasmettere con la Lista PosPA del mese di gennaio 2021 l'elemento V1 Causale 5, riferito al mese di dicembre 2020, nel quale si dovranno dichiarare tutti i dati giuridici ed economici corretti, così da sostituire il precedente "E0", e si dovrà procedere al versamento della somma riferita ai ratei che non avrebbero dovuto essere oggetto di esonero.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 15/01/2021, n. 170

Finanziamenti

Legge di Bilancio 2021 e decreto Milleproroghe

Affitti: dal contributo a fondo perduto per chi riduce il canone al blocco degli sfratti

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Contributo a fondo perduto per i proprietari di immobili che riducono il canone di locazione e proroga del blocco degli sfratti. Sono le misure messe in campo con la legge di Bilancio 2021 e il decreto Milleproroghe per dare supporto all'emergenza delle locazioni abitative, causata dall'attuale scenario di crisi economica causata dal Covid-19. In particolare, il contributo è riconosciuto nella misura del 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore, nel limite delle risorse destinate pari a 50 milioni di euro per il 2021. Il blocco degli sfratti prevede la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili fino al 30 giugno 2020.

Contributo a **fondo perduto** per chi concede la riduzione dei canoni di locazione di immobili a destinazione abitativa. Blocco degli **sfratti** fino al 30 giugno 2021. Sono queste alcune delle misure di fine anno, previste al fine di alleviare la situazione l'attuale situazione di **emergenza delle locazioni abitative**.

La **legge di Bilancio 2021** prevede il riconoscimento, solo per il 2021, di un **contributo a fondo perduto** in favore dei locatori che mediante la **rinegoziazione del canone di locazione** concedono ai conduttori di immobili destinati ad abitazione principale una riduzione dello stesso. Il **decreto Milleproroghe** (D.L. n. 183/2020), dal suo canto, dispone il blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2020. Ma basteranno queste misure ad alleviare le sorti del disagio abitativo che caratterizza il Paese?

Contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione

La legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, commi 381-384) attribuisce per il solo **anno 2021**, un contributo a fondo perduto, al **locatore di un immobile ad uso abitativo**, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, ma a condizione che lo stesso costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione del canone di locazione.

Ai fini dell'identificazione dei comuni considerati ad **alta tensione abitativa** si dovrebbe poter fare riferimento all'elenco indicato nella Delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2004.

Il contributo è riconosciuto nella misura del **50% della riduzione del canone** entro il limite massimo annuo di **1.200 euro per singolo locatore**, nel limite delle risorse destinate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Ai fini del riconoscimento del contributo in questione, il locatore è tenuto a comunicare all'**Agenzia delle Entrate**, telematicamente, la **rinegoziazione del**

canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Si rinvia all'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 (quindi entro il 2 marzo 2021), per l'identificazione delle modalità di attuazione della previsione in parola, anche ai fini del rispetto del limite di spesa annuale, nonché delle modalità di monitoraggio delle comunicazioni inviate all'Agenzia.

In occasione del VI forum Forum nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili, tenutosi il 14 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il contributo in esame spetta a **tutti i contribuenti, soggetti IRPEF sia IRES**. Inoltre, l'Agenzia ha chiarito che il contributo spetta **soltanto per gli immobili ad uso abitativo** ovvero quelli classificati/classificabili nella categoria catastale A, ad eccezione degli A/10 (uffici e studi privati).

Di conseguenza **sono escluse** dall'ambito applicativo del bonus in questione le locazioni aventi ad oggetto immobili classificati nella **categoria B** (scuole, uffici pubblici ecc.), **C** (negozi, laboratori, magazzini ecc.), **D** (opifici, alberghi ecc.), **E** (stazioni per servizi di trasporto, ecc.).

A tal riguardo occorre inoltre segnalare che la disciplina in questione riproduce quasi integralmente il testo dell'art. aggiuntivo 9-quater introdotto dalla l. n. 176/2020 di conversione del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), il quale prevede l'istituzione di un Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali.

Leggi anche Rimborso del 50% ai proprietari che riducono il canone di locazione. A quali condizioni?

Tale articolo, al pari di quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2021 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto riconosciuto per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un

comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che **riduce** il canone del **contratto di locazione in essere** alla data del **29 ottobre 2020**.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione.

L'art. 19 del D.L. n. 133/2014 stabilisce che la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è **esente dalle imposte di registro e di bollo**.

A partire dal 1° settembre 2020 per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato esclusivamente il **modello RLI** "richiesta di registrazione e adempimenti successivi contratti di locazione e affitto di immobili".

Sarebbe pertanto opportuno valutare da parte del Legislatore l'**opportunità di un coordinamento** tra le due disposizioni in commento.

Esempi di calcolo

Esempio 1

Supponiamo che il soggetto Alfa abbia concesso in locazione un immobile al soggetto Beta, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, il quale lo ha adibito a sua abitazione principale, ad un **canone di locazione mensile** pari ad **euro 1.500**.

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata riconosciuta una riduzione del canone per i mesi di **gennaio - marzo 2021** pari ad euro 300 mensili (per una riduzione tale di euro 900).

Al locatore spetterà quindi un **contributo**

complessivo pari a **euro 450** (ossia il 50% della riduzione concessa).

Esempio 2

Supponiamo che il soggetto Alfa abbia concesso in locazione un immobile al soggetto Beta, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, il quale lo ha adibito a sua abitazione principale, ad un **canone di locazione mensile** pari ad **euro 1.500**.

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata riconosciuta per **tutto l'anno 2021** una riduzione del canone pari ad **euro 200 mensili** (per una riduzione tale di euro 2.400).

Al locatore spetterà quindi il **contributo nella misura massima prevista**, ossia **euro 1.200** (pari alla metà della riduzione del canone di locazione concessa all'inquilino).

Sospensione all'esecuzione degli sfratti

Il **decreto Milleproroghe** (D.L. n. 183/2020) ha prorogato **fino al 30 giugno 2021** il blocco degli sfratti e quindi la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili.

Questo in termini concreti non vuol dire che in questo periodo non si possano attivare i procedimenti per convalida di sfratto, ma semplicemente che ne è **differita l'esecuzione**.

La proroga degli sfratti, che riguarda anche gli **immobili ad uso non abitativo**, si limita alle seguenti situazioni:

- a) provvedimenti di sfratto per **mancato pagamento** del canone (e non quindi per finita locazione);
- b) provvedimenti di **rilascio dell'immobile** conseguenti al decreto di trasferimento di immobili pignorati.

Impresa

Dal 1° gennaio 2021

Brexit: quali conseguenze per la privacy?

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

Per effetto della Brexit il Regno Unito diventa un Paese terzo, con inevitabili effetti sulla disciplina della privacy. In particolare, il Garante per la protezione dei dati personali, con una recente nota, è intervenuto fornendo indicazioni sull'ambito territoriale di applicazione del GDPR e con riferimento alle modalità di trasferimento dei dati verso UK. Dal 1° gennaio 2021 i titolari e i responsabili del trattamento con sede nel Regno Unito che siano soggetti all'applicazione del GDPR sono tenuti a designare un rappresentante nello Spazio economico europeo - SEE. Inoltre, per la risoluzione di contenziosi o reclami transfrontalieri in materia di protezione dei dati con titolari o responsabili del trattamento stabiliti nel Regno Unito non sarà più applicabile il meccanismo dello sportello unico.

Il **Regno Unito**, ai fini della disciplina della protezione dei dati e dell'applicazione del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) diventa, per effetto della **Brexit**, un **Paese terzo**.

Ad illustrare gli effetti della Brexit è il **Garante per la protezione dei dati personali** che ha diffuso una specifica nota, nella quale risponde al quesito avente ad oggetto le conseguenze della Brexit in termini di protezione dati.

La situazione di Paese terzo è espressamente disciplinata dal GDPR sia con riguardo alle disposizioni sull'**ambito territoriale di applicazione del GDPR** stesso, sia con riferimento alle modalità di possibile **trasferimento dei dati** verso il Regno Unito.

A proposito dell'ambito di applicazione del GDPR si applica l'art. 3, i cui profili sono stati illustrati dalle Linee-guida Edpb n. 3/2018 sull'ambito di applicazione territoriale.

Pertanto, il GDPR si applica ai **titolari di trattamento stabiliti in UK** quando le attività di trattamento riguardano:

- a) l'**offerta di beni** o la **prestazione di servizi** a interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato;
- b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.

Per quanto concerne il trasferimento dei dati si deve fare riferimento alle disposizioni degli artt. da 44 a 50 del GDPR.

Rappresentante nella UE delle società UK

Dal 1° gennaio 2021 i titolari e i responsabili del trattamento con sede nel Regno Unito che siano soggetti all'applicazione del GDPR ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, sono tenuti a designare un rappresentante nel SEE a norma dell'art. 27 sempre del GDPR.

In particolare, il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento a fungere da **interlocutore**, in aggiunta o in sostituzione

del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle **autorità di controllo e degli interessati**, per tutte le questioni riguardanti il trattamento al fine di garantire il **rispetto del GDPR**.

Ci sono **due eccezioni**. La **prima** è il trattamento è occasionale e non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento. La **seconda** eccezione è riferita alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici.

A riguardo della nomina del rappresentante nella UE, è consigliabile lo studio delle citate Linee-guida Edpb n. 3/2018, in particolare il capitolo 4 e l'ampia casistica riportata.

Fine dell'one stop shop

Per quanto riguarda eventuali **contenziosi o reclami transfrontalieri** in materia di protezione dei dati con titolari o responsabili del trattamento stabiliti nel Regno Unito, dal 1° gennaio 2021 al Regno Unito in quanto Paese terzo **non sarà più applicabile** il meccanismo dello "**sportello unico**" (one stop shop) che disciplina questi contenziosi fra i paesi del SEE.

In sostanza, le imprese con sede nel Regno Unito non potranno più beneficiare della possibilità di rapportarsi con un'unica Autorità "capofila" (ossia, l'Autorità competente per lo stabilimento principale o unico nel SEE) per i vari obblighi previsti dal Regolamento europeo. Per poter continuare a godere dei benefici dello sportello unico, dovrebbero infatti individuare un nuovo stabilimento principale in uno Stato membro del SEE.

Anche su tale materia è utile l'analisi delle Linee-guida WP 244 per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in rapporto a uno specifico titolare o responsabile del trattamento, pubblicate anche sul sito del Garante italiano.

Tutela dei diritti

Gli interessati che si trovano in Italia ed i cui dati sono trattati per l'offerta di beni e servizi o per il monitoraggio del loro comportamento da parte di titolari stabiliti nel Regno Unito possono rivolgersi al **Garante italiano** per la tutela dei loro diritti.

Ciò è conseguenza delle regole sull'ambito di applicazione del GDPR, come regolato dall'art. 3 del medesimo Regolamento.

Trasferimento dati verso UK/periodo transitorio

La fonte di riferimento è l'Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 30 dicembre 2020 fra Regno Unito e Unione europea.

Tale accordo prevede, tra l'altro, che il Regno Unito continui ad applicare il Regolamento europeo sulla protezione dei dati per un ulteriore **periodo di massimo 6 mesi** (quindi fino al 30 giugno 2021). Di conseguenza, in questo periodo qualsiasi comunicazione di dati personali verso il Regno Unito potrà avvenire secondo le medesime **regole valide al 31 dicembre 2020** e non sarà considerata un trasferimento di dati

verso un paese terzo.

Dati verso UK: gli sviluppi futuri

La prospettiva è l'approvazione di una **decisione di adeguatezza** da parte della Commissione UE.

In mancanza, si applicheranno tutte le disposizioni del Capo V del GDPR, che richiedono l'esistenza di **garanzie adeguate** (clausole contrattuali tipo, norme vincolanti d'impresa, accordi amministrativi, certificazioni, codici di condotta) per trasferire dati dall'Ue (più esattamente dal SEE, lo spazio economico europeo) verso un Paese terzo non adeguato, oppure ammettono alcune **deroghe** in assenza di garanzie adeguate (consenso esplicito dell'interessato, interesse pubblico di uno Stato membro del SEE, ecc.), ma solo in via residuale e secondo un approccio molto restrittivo.

Pertanto, queste opzioni ulteriori dovrebbero essere scongiurate per effetto di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione, anche alla luce delle dichiarazioni di principio contenute nell'Accordo del 30 dicembre 2020.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: arancione per Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto rosso per Lombardia, Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano giallo per le altre regioni

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le ordinanze emanate il 16 gennaio 2021 dal Ministero della salute, che collocano in zona arancione, a partire dall'17 e fino al 31 gennaio 2021, le regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta; in zona rossa le regioni Lombardia, Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano. Restano gialle Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana.

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2021 cinque ordinanze emanate nello stesso giorno dal Ministero della Salute che collocano:

1) in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. Queste regioni presentano infatti la seguente incidenza dei contagi:

- superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, «scenario 2» con livello di rischio «moderato» per le Regioni Abruzzo, Liguria, Valle d'Aosta;

- superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, «scenario 1» con livello di rischio «alto» per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Marche;

- superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, «scenario 2» con livello di rischio «alto» per le Regioni Lazio, Piemonte, Umbria e Puglia;

2) in area rossa le regioni Lombardia, Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano. La regione Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano presentano un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 e uno scenario di «tipo 3» ed un livello di rischio «alto», mentre la Sicilia presenta un'ulteriore crescita dell'indice Rt, che si accompagna in molte aree territoriali ad un numero superiore ai 250 casi per 100.000 abitanti. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa a partire dal **17 gennaio** è la seguente:

area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana;

area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna,

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta;

area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Entrata in vigore

Le ordinanze producono i loro effetti dal **17 al 31 gennaio 2021**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero della Salute, ordinanza 16/01/2021 (G.U. 16/01/2021, n. 12)

Ministero della Salute, ordinanza 16/01/2021 (G.U. 16/01/2021, n. 12)

Ministero della Salute, ordinanza 16/01/2021 (G.U. 16/01/2021, n. 12)

Ministero della Salute, ordinanza 16/01/2021 (G.U. 16/01/2021, n. 12)

Impresa

Da CNDCEC e FNC

Rating di legalità: la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale

La Fondazione e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato il documento "Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001: novità e spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale" al fine della valorizzazione dello strumento. Il documento evidenzia la centralità del ruolo dei professionisti giuridico-economici, vero trait d'union tra impresa e istituzioni, da un lato quali divulgatori della conoscenza di questi strumenti e dei benefici ad essi connessi e, dall'altro, quali soggetti naturalmente preposti a supportare l'imprenditore ai fini della loro migliore valorizzazione.

La Fondazione e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato un documento dal titolo "**Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001: novità e spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale**" al fine della valorizzazione dello strumento. Dal 20 ottobre 2020 sono operative le modifiche dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al regolamento che disciplina il **Rating di Legalità**. Data l'importanza di questo strumento e la necessità di una sua maggiore valorizzazione, il

Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti, nel documento ripercorrono l'**evoluzione normativa** del Rating di Legalità fin dal 2012, anno della sua introduzione, descrivendone le caratteristiche, individuandone i destinatari e, soprattutto, evidenziando i benefici di cui possono usufruire le società e li enti che lo ottengono.

L'adozione di meccanismi premiali di **condotte virtuose** attuate all'interno di società ed enti sta dando vita all'interno del nostro Ordinamento ad un trend positivo e in costante crescita. Le imprese si avvicinano sempre più alla **compliance aziendale** e all'ottenimento di **elevati standard di legalità** sempre con maggiore sensibilità e consapevolezza.

Il contributo pone attenzione ai tratti distintivi del Rating di Legalità, anche nei suoi profili di recente introduzione, analizzandone il rapporto esistente con il Modello previsto dalla disciplina sulla **responsabilità amministrativa** ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'obiettivo di una maggiore **interazione tra i due strumenti**, entrambi ispirati al perseguimento di **elevati standard di etica e legalità**, potrà consentire una migliore valorizzazione del Rating, in una prospettiva non più meramente limitata ai benefici previsti in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle banche, bensì estesa a premiare in modo più diffuso l'imprenditore che scelga di intraprendere un percorso di compliance e di corretta gestione aziendale.

Naturalmente, in tale contesto, il documento evidenzia la centralità del ruolo dei professionisti giuridico-economici, vero trait d'union tra impresa e istituzioni, da un lato quali divulgatori della conoscenza di questi strumenti e dei benefici ad essi connessi e, dall'altro, quali soggetti naturalmente preposti a supportare l'imprenditore ai fini della loro migliore valorizzazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC-FNC, documento di ricerca 14/01/2021

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.